

DELIBERA N. 238/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO
(FR) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei*

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA nota del 24 maggio 2019 (prot. n. 225982) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso il decreto n. 57/2019 relativo alle conclusioni istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di San Vittore del Lazio (Frosinone), a seguito della segnalazione presentata dagli avv.ti Simone Ventura e Maura Manzi, in nome e per conto del sig. Ennio Manzi, consigliere comunale e candidato Sindaco per la lista “*San Vittore Bene comune*”, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale in relazione all’utilizzo della pagina Facebook ufficiale dell’ente “*per finalità di propaganda elettorale*” e, in particolare, per la pubblicazione, in data 22 maggio 2019, di un *post* consistente in “*due riproduzioni fotografiche di corrispondenza intervenuta tra il Comune di San Vittore, in persona del Sindaco Nadia Bucci e l’Acea Ambiente S.r.l.*”. Il Comitato, nel ritenere che “*quanto riportato sul profilo Facebook istituzionale del Comune (<https://www.facebook.com/sanvittoredellazio/posts/2310455362615011>) [...] appare riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000*” e “*non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità*”, ha proposto all’Autorità l’applicazione della sanzione per la violazione dell’art. 9;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 24 maggio 2019 con la quale il Sindaco di San Vittore del Lazio ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “*1) la richiesta inoltrata all’Acea [...] è stata dettata dalla necessità di accertare se corrispondesse a verità l’intenzione di detta società di assumere personale*”;
- “*2) ciò al solo fine di evitare aspettative alle persone che continuamente si sono recate presso gli uffici comunali per chiedere informazioni sulle modalità di partecipazione alle assunzioni*”;
- “*la mia iniziativa [...] non mi ha procurato vantaggi di alcun genere*”;

PRESA VISIONE del *post*, allegato alla documentazione istruttoria, pubblicato sul profilo Facebook del Comune di San Vittore del Lazio in data 22 maggio 2019 recante “*due riproduzioni fotografiche di corrispondenza intervenuta tra il Comune di San Vittore, in persona del Sindaco Nadia Bucci e l’Acea Ambiente S.r.l.*”, che risulta ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la pubblicazione sul profilo Facebook istituzionale del Comune di San Vittore della corrispondenza intercorsa tra l’amministrazione comunale e la società Acea unitamente al commento relativo all’esigenza di *“evitare una qualsiasi forma di strumentalizzazione da parte di tutte le forze politiche su di un tema [...] quale quello dell’occupazione”* costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione del post in questione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali con riferimento alle elezioni europee ed amministrative fissate per il 26 maggio 2019;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione della corrispondenza intercorsa tra il Comune e l’Acea e del relativo commento non presenta i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto detta iniziativa - volta a diffondere informazioni su eventuali assunzioni in programma presso Acea - non è in alcun modo correlata all’efficace funzionamento dell’ente e ben

avrebbero potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre, la pubblicazione di tali lettere sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente rende il messaggio pubblicato non conformi al requisito di impersonalità;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente della corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione comunale e la società Acea unitamente al commento relativo all'esigenza di *“evitare una qualsiasi forma di strumentalizzazione da parte di tutte le forze politiche su di un tema [...] quale quello dell'occupazione”* integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, del post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente relativo alla corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione comunale e la società Acea;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente della corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione comunale e la società Acea e del commento relativo all'esigenza di *“evitare una qualsiasi forma di strumentalizzazione da parte di tutte le forze politiche su di un tema [...] quale quello dell'occupazione”* e di rimuovere tale comunicazione dalla pagina medesima. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre*

Francesco - 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi